

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3636 del 20/07/2021
Oggetto	PRATICA FC21A0018. CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI RONCOFREDDO RICHIEDENTE: DITTA INDIVIDUALE GOBBI GABRIELE E DITTA INDIVIDUALE GOBBI ENRICO USO: IRRIGUO AGRICOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3743 del 19/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venti LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN  
COMUNE DI RONCOFREDDO  
RICHIEDENTE: DITTA INDIVIDUALE GOBBI GABRIELE E DITTA INDIVIDUALE GOBBI ENRICO  
USO: IRRIGUO AGRICOLO  
PRATICA FC21A0018**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;

**VISTI inoltre:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell’incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/12/2021;

**PREMESSO** che:

- ai sensi dell’art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall’art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del RR 41/2001 all’art. 36;

**VISTA** la domanda di nuova concessione (pratica FC21A0018) di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PG/2021/83426 del 26/05/2021 dalla Ditta Individuale GOBBI GABRIELE -C.F. GBBGRL61E04H294B P.IVA 03998690402 e dalla Ditta individuale GOBBI ENRICO C.F. GBBNFC90R06C573I -P.IVA 03863590406 Il prelievo ad uso irriguo agricolo avviene da un pozzo esistente sinora inutilizzato come da dichiarazione allegata all’istanza;

**Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che:**

- il pozzo è ubicato in Comune di Roncofreddo (FC) al Foglio 18 mapp. 274 su terreno di altrui proprietà (Società Agricola Belvedere di Briganti Paolo e Marzia SNC – P.IVA 00349150409). Il pozzo è a servizio di

terreni che la Società ha dato in affitto in parte alla Ditta Individuale GOBBI GABRIELE ed in parte alla ditta individuale GOBBI ENRICO. I contratti di affitto hanno scadenza 31/12/2030;

- Il pozzo ha una profondità di 19 mt ed un diametro di mt 2 ed è equipaggiato con pompa elettrica ad immersione della potenza pari Kw 220 e portata massima di prelievo 1,67 l/s.
- come da dichiarazione allegata all'istanza le due Ditte non hanno impianto irriguo ed la risorsa prelevata viene utilizzata unicamente per trattamenti fitosanitari Il prelievo massimo è pari a 280 mc/anno;

**DATO ATTO** che non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla perforazione di nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

**VALUTATA** la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico Montano Castel de Rio-Castrocaro Terme- Monte Falterona-Mercato Saraceno (6020ER-LOC1-CIM) ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo "buono";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "trascurabile lieve";
- dati i valori di subsidenza assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico costante, il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità bassa";

**DATO ATTO** che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Attrazione**", ovvero la derivazione è compatibile.

**ATTESO** che le due Ditte non hanno impianto irriguo e la risorsa prelevata viene utilizzata unicamente per trattamenti fitosanitari per un quantitativo richiesto pari a 280 mc/anno e che pertanto non è stato calcolato il fabbisogno irriguo ai sensi della DGR n.1415/2016 e n.1195/2016;

**VISTO** il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2021/87521 del 04/06/2021 che dichiara che "*I terreni censiti catastalmente in Comune di Roncofreddo, al Foglio 18 mappale 274, non risultano ricadere all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non sono ricompresi all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo gestiti dallo scrivente Consorzio*";

**DATO ATTO** che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2021/112305 del 19/07/2021;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 99,00 dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di cui all'oggetto;
- l'importo di € 250,00 in data 16/07/2021 a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art. 8 L.R. 2/2015;
- l'importo € 61,20 in data 16/07/2021 per i canoni annuali ad uso irrigazione agricola per l'intera durata della concessione;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione semplificata possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire la concessione **FC21A0018** alla Ditta Individuale GOBBI GABRIELE -C.F. GBBGRL61E04H294B P.IVA 03998690402 e dalla Ditta individuale GOBBI ENRICO C.F. GBBNFC90R06C573I -P.IVA 03863590406 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo mediante pozzo esistente fino ad ora inutilizzato. Il pozzo è ubicato in Comune di Roncofreddo (FC) al Foglio 18 mapp. 274 su terreno di altrui proprietà. Il pozzo ha una profondità di 19 mt ed un diametro di mt 2 ed è equipaggiato con pompa elettrica ad immersione della potenza pari Kw 220 e portata massima di prelievo 1,67 l/s. Il pozzo è a servizio di terreni che sono stati dati in affitto in parte alla Ditta Individuale GOBBI GABRIELE ed in parte alla ditta individuale GOBBI ENRICO. I contratti di affitto hanno scadenza 31/12/2030. La risorsa prelevata viene utilizzata unicamente per trattamenti fitosanitari Il prelievo massimo è pari a 280 mc/anno;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima complessiva di 1,67 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 280** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. **di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al 31/12/2025.**
4. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
5. di fissare il canone annuo in € 12,24 sulla base della normativa citata in premessa;
6. di fissare in € 61,20 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: [gobbi.enrico@pec.it](mailto:gobbi.enrico@pec.it) e [gobbigabriele@pec.it](mailto:gobbigabriele@pec.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

#### **DI STABILIRE che:**

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

13. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena – Area Est  
*\*Mariagrazia Cacciaguerra*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea da risorsa esistente per uso irriguo agricolo richiesta dalla Ditta Individuale GOBBI GABRIELE -C.F. GBBGRL61E04H294B P.IVA 03998690402 e dalla Ditta individuale GOBBI ENRICO C.F. GBBNFC90R06C573I -P.IVA 03863590406 Pratica FC21A0018.

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELL'OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante un pozzo già esistente fino ad ora inutilizzato. Il pozzo è ubicato in Comune di Roncofreddo (FC) al Foglio 18 mapp. 274 su terreno di altrui proprietà. Il pozzo ha una profondità di 19 mt ed un diametro di mt 2 ed è equipaggiato con pompa elettrica ad immersione della potenza pari Kw 220 e portata massima di prelievo 1,67 l/s.. Il pozzo è a servizio di terreni che sono stati dati in affitto in parte alla Ditta Individuale GOBBI GABRIELE ed in parte alla ditta individuale GOBBI ENRICO. Coordinate UTM RER: X: 762.819 Y: 882.931
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente ad irriguo agricolo unicamente per trattamenti fitosanitari.

**ART. 2**

**LA DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2025**

**ART.3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
  - portata massima complessiva di prelievo l/s 1,67;
  - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 280.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

**ART. 4**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità di ognuna delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,
  - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. L'opera di prelievo deve essere mantenuta nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non può essere modificata se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
5. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
6. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dei pozzi nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 6**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

#### **ART. 7**

##### **RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario,



regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ART. 8**

##### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**.

#### **ART. 9**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE**

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

#### **ART. 10**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**